



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0215/2011**

1.6.2011

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Martin Häusling

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	17
PROCEDURA.....	19



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici  
(COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0759),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0001/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0215/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### Emendamento 1

**Proposta di regolamento – atto modificativo**

**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

**(3) È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del**

*Emendamento*

**(3) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 834/2007, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo**

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

regolamento (CE) n. 834/2007. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.

290 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione o alla modifica di determinati elementi non essenziali di detto regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

#### Motivazione

L'emendamento rispecchia l'"intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE) che deve essere formalmente concordata dal Consiglio e dal Parlamento.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

#### Testo della Commissione

(4) Per garantire **un'applicazione uniforme** del regolamento (CE) n. 834/2007 **in tutti gli Stati membri**, alla Commissione **deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione** riguardanti l'attribuzione dei numeri di codice nell'ambito del regime di controllo, l'indicazione dell'origine dei prodotti e norme uniformi in merito allo scambio di informazioni che gli Stati membri, i paesi terzi, le autorità e gli enti di controllo sono tenuti a inviare o che la Commissione stessa deve mettere a disposizione, o riguardanti la pubblicazione di tali informazioni, nonché il riconoscimento di paesi terzi e di autorità e organismi di controllo a fini di equivalenza

#### Emendamento

(4) Per garantire **condizioni uniformi di esecuzione** del regolamento (CE) n. 834/2007, **dovrebbero essere attribuite** alla Commissione **competenze** di esecuzione riguardanti l'attribuzione dei numeri di codice nell'ambito del regime di controllo, l'indicazione dell'origine dei prodotti e norme uniformi in merito allo scambio di informazioni che gli Stati membri, i paesi terzi, le autorità e gli enti di controllo sono tenuti a inviare o che la Commissione stessa deve mettere a disposizione, o riguardanti la pubblicazione di tali informazioni, nonché il riconoscimento di paesi terzi e di autorità e organismi di controllo a fini di equivalenza e conformità. **Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del**

e conformità. *Salvo espressa disposizione contraria, occorre che la Commissione adotti tali atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del [regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio...].*

*Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1</sup>. Nel contesto del lavoro preparatorio degli atti di esecuzione, la Commissione deve continuare ad avvalersi dei gruppi consultivi, affinché i soggetti interessati e le ONG possano esprimersi in maniera regolare e strutturata.*

---

<sup>1</sup> *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

#### *Motivazione*

*L'emendamento tiene conto del "regolamento sulle competenze di esecuzione" (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione), pubblicato nella GU L 55/13 del 28 febbraio 2011.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi alla revoca del riconoscimento di autorità e organismi di controllo in caso di irregolarità o infrazioni delle disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007, ovvero alla revoca del riconoscimento di paesi terzi il cui sistema di produzione non soddisfa più principi e norme di produzione equivalenti a quelli stabiliti in tale regolamento e le cui misure di controllo non sono più di efficacia equivalente a quelle stabilite in tale regolamento, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.*

## Motivazione

*L'emendamento tiene conto del "regolamento sulle competenze di esecuzione" (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione), pubblicato nella GU L 55/13 del 28 febbraio 2011.*

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Il processo di allineamento al trattato di Lisbona deve tendere all'obiettivo di semplificare tutto il complesso della legislazione emanata dall'Unione in questo settore, onde evitare eccessivi oneri burocratici per gli agricoltori che praticano metodi biologici.***

### Emendamento 5

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 9 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. La Commissione decide, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 38 bis, paragrafo 1, riguardo norme sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM.***

***4. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, paragrafo 1, riguardo alla definizione di un modello per le dichiarazioni del venditore che confermano che i prodotti forniti non sono derivati o ottenuti da OGM.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 23 – lettera b

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

*Se necessario, in caso di urgenze, la Commissione ha facoltà di adottare tale decisione a norma del secondo comma dell'articolo 38 octies. Nel caso citato, le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.*

#### *Emendamento*

*Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione ha facoltà di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui al terzo comma dell'articolo 38 octies.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 24 – lettera a – punto ii

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

*Se necessario, in caso di urgenze, la Commissione ha facoltà di adottare tale decisione a norma del secondo comma dell'articolo 38 octies. Nel caso citato, le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.”*

#### *Emendamento*

*Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione ha facoltà di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui al terzo comma dell'articolo 38 octies.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 24 – lettera b – punto ii

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

*Se necessario, in caso di urgenze, la Commissione ha facoltà di adottare tale decisione a norma del secondo comma*

#### *Emendamento*

*Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione ha facoltà di adottare atti di esecuzione*

dell'articolo 38 octies. *Nel caso citato, le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.*”

*immediatamente applicabili secondo la procedura di cui al terzo comma dell'articolo 38 octies.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 27

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 38 bis – paragrafo 1 – alinea

#### *Testo della Commissione*

1. Al fine di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti biologici e di assicurare l'adeguata applicazione della normativa da parte di autorità, organismi e operatori interessati, nonché l'adeguato funzionamento del mercato unico e del commercio, **la** Commissione, **mediante** atti delegati, **adotta** norme, misure e condizioni specifiche per l'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni specifiche collegate al suo ambito d'applicazione, soggette agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II, nei seguenti casi:

#### *Emendamento*

1. Al fine di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti biologici e di assicurare l'adeguata applicazione della normativa da parte di autorità, organismi e operatori interessati, nonché l'adeguato funzionamento del mercato unico e del commercio, **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare** atti delegati, **conformemente all'articolo 38 quinquies, riguardo all'adozione di** norme, misure e condizioni specifiche per l'applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni specifiche collegate al suo ambito d'applicazione, soggette agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II, nei seguenti casi:

#### *Motivazione*

*L'emendamento rispecchia l'"intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE) che deve essere formalmente concordata dal Consiglio e dal Parlamento.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 27

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 38 ter – paragrafo 1 – alinea

*Testo della Commissione*

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le disposizioni necessarie volte a ottenere un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare con riferimento a quanto segue:

*Emendamento*

Mediante atti di esecuzione, ***in conformità della procedura d'esame di cui al secondo comma dell'articolo 38 octies***, la Commissione adotta le disposizioni necessarie volte a ottenere un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, in particolare con riferimento a quanto segue:

*Motivazione*

*L'emendamento tiene conto del "regolamento sulle competenze di esecuzione" (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione), pubblicato nella GU L 55/13 del 28 febbraio 2011.*

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 27**

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 38 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi alla revoca del riconoscimento di autorità e organismi di controllo in caso di irregolarità o infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento, ovvero alla revoca del riconoscimento di paesi terzi il cui sistema di produzione non soddisfa più principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV o le cui misure di controllo non sono più di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui al terzo comma dell'articolo 38 octies.***

## Motivazione

*L'emendamento intende consentire alla Commissione di revocare con urgenza il riconoscimento dell'equivalenza ai paesi terzi, qualora sia riscontrato un grave problema in riferimento ai prodotti etichettati come biologici. In base all'emendamento del relatore, le norme e il sistema di controllo devono essere entrambi inadempienti affinché la procedura entri in funzione. È opportuno modificare la congiunzione "e" in "o", giacché la Commissione deve in ogni caso poter revocare il riconoscimento, nel quadro della procedura d'urgenza, al fine di tutelare i consumatori.*

### Emendamento 12

#### Proposta di regolamento – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 27

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 38 quinquies

#### *Testo della Commissione*

1. Il potere di adottare *gli* atti delegati *di cui al presente regolamento* è conferito alla Commissione *per un periodo di tempo indeterminato*.

2. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*

3. *Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle*

#### *Emendamento*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione *alle condizioni stabilite nel presente articolo*.

2. *La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 4, articolo 11, articolo 16, paragrafo 1, articolo 16, paragrafo 3, lettere (a) e (c), articolo 21, paragrafo 2, articolo 22, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 6, articolo 26, articolo 27, paragrafo 7, lettera b), articolo 32, paragrafo 2 e articolo 33, paragrafi 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...\*. La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

3. *La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento*

*condizioni stabilite dagli articoli 38 sexies e 38 septies.”*

*europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

*3 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*3 ter. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

---

*\* Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

#### *Motivazione*

*L'emendamento rispecchia l'"intesa comune" sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati (articolo 290 del TFUE) che deve essere formalmente concordata dal Consiglio e dal Parlamento.*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 27**

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 38 sexies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**“Articolo 38 sexies**

**soppresso**

**Revoca della delega**

- 1. La delega di poteri di cui agli articoli 38 bis e 38 quinquies può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.**
- 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.**
- 3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.”**

#### **Emendamento 14**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 27**

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 38 octies

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**“Articolo 38 septies**

**soppresso**

**Obiezioni agli atti delegati**

- 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un**

*mese.*

**2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.**

***L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.***

**3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.”**

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 27**

Regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 38 nonies

#### *Testo della Commissione*

***Ove vengano adottati atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica ed è applicata la procedura di cui all'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] (Da completarsi successivamente all'adozione del regolamento che stabilisce le modalità di controllo, di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio).”***

***Nei casi di urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafi 2***

#### *Emendamento*

**1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica. *Tale comitato è un comitato ai sensi* del regolamento (UE) n. 182/2011\*.**

**2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5**

*e 3, del presente regolamento, è applicata la procedura di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy].”*

*del regolamento (UE) n. 182/2011.*

*3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.*

---

*\* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

#### *Motivazione*

*L'emendamento tiene conto del "regolamento sulle competenze di esecuzione" (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione), pubblicato nella GU L 55/13 del 28 febbraio 2011.*

### **Emendamento 16**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 1 bis*

*La Commissione valuta gli effetti delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 834/2007, con particolare riferimento alla trasparenza e all'impatto sulla società civile, dopo tre anni a decorrere dal ...\*.*

*Gli importanti soggetti interessati e i rappresentanti della società civile partecipano al processo di valutazione.*

---

*\*Data di tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## MOTIVAZIONE

Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'attuale regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere allineato applicando il principio della distinzione tra misure aventi natura di esecuzione e misure aventi natura delegata.

L'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di "delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo". Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3).

Al fine di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti biologici e di assicurare l'adeguata applicazione della normativa da parte di autorità, organismi e operatori interessati, nonché l'adeguato funzionamento del mercato unico e del commercio, la Commissione, mediante atti delegati, adotta norme, misure e condizioni specifiche per l'applicazione del presente regolamento (a titolo di esempio, l'autorizzazione di prodotti e sostanze per l'uso nella produzione biologica, la loro inclusione in un elenco ristretto oppure il loro ritiro ai fini degli articoli 16 e 21; i metodi di trasformazione per gli alimenti trasformati; le condizioni per l'applicazione del divieto di uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM; le norme in materia di etichettatura, i requisiti e i criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo di produzione biologica dell'Unione europea nonché le condizioni e i diritti di utilizzo di tale logo, ai sensi del titolo IV, e così via).

L'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di "adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione". Tali atti conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le disposizioni necessarie volte a ottenere un'applicazione uniforme del presente regolamento nell'Unione, con particolare riferimento, ad esempio, ai dettagli e le specifiche circa il contenuto, la forma e la modalità di notifica, presentazione e scambio delle informazioni richieste nel quadro del presente regolamento da parte degli organismi e delle autorità di controllo, delle autorità competenti degli Stati membri, dei paesi terzi e della Commissione, all'attribuzione di numeri di codice alle autorità e agli enti di controllo e all'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole, ai sensi dell'articolo 24.

Dal punto di vista del relatore, in questa proposta la Commissione ha effettuato una ripartizione accurata tra le disposizioni più generali, che stabiliscono elementi complementari (articolo 290), e gli elementi più tecnici che sono strettamente legati alla discrezionalità di cui godono gli Stati membri nell'attuazione di questa misura (articolo 291). Per questo motivo non è stato proposto alcun emendamento alla proposta di regolamento 834/2007 relativo alla

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici in riferimento alla distinzione tra atti delegati e atti di esecuzione.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici			
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	17.12.2010			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	AGRI 18.1.2011			
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Martin Häusling 26.1.2011	Martin Häusling 26.1.2011	Martin Häusling 26.1.2011	Martin Häusling 26.1.2011
<b>Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni</b> Annuncio in Aula				
<b>Esame in commissione</b>	12.4.2011			
<b>Approvazione</b>	25.5.2011			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	28 1 0		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Jill Evans, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Giovanni La Via, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves, Robert Sturdy, Artur Zasada			
<b>Deposito</b>	1.6.2011			